



ALLEGATO A tris)

**CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA STAMPA**

- Le Condizioni del Contratto di Fornitura che sarà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevalgono in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "BENI – CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO" ;

Il presente appalto è regolato:

- dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
- dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dal Codice di Comportamento di Ateneo. Pertanto il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di aver ricevuto i suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dagli stessi.

**Art. 1****(oggetto)**

L'appalto ha per oggetto – per l'annualità 2020 - la fornitura di toner, cartucce a getto d'inchiostro, fotoconduttori e di vaschette recupero toner esausto, nelle quantità e tipologie (originali e rigenerati) riportate nell'allegato dettaglio economico (All. 1), che è parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura.

La fornitura dovrà essere conforme a quanto indicato nel dettaglio tecnico-economico, pena l'esclusione del concorrente dalla gara.

I consumabili da stampa rigenerati richiesti, pena esclusione dalla gara, dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare del 17 ottobre 2019 G.U. n. 261 del 07/11/2019, le cui specifiche tecniche sono dettagliatamente indicate nel successivo art.2.

L'Università si riserva la facoltà di estendere la fornitura, agli stessi prezzi, patti e condizioni, nel limite del 20% del corrispettivo dell'appalto.

**Art. 2****(Specifiche tecniche e requisiti di conformità)**

Tutti i prodotti forniti devono corrispondere alle tipologie e ai modelli offerti in sede di gara ed essere idonei al funzionamento e utilizzo delle attrezzature informatiche in uso nelle varie sedi dell'Ateneo.

Per Toner rigenerati si intendono prodotti, i cui involucri (detti anche "gusci") devono provenire da attività di recupero di toner originali e/o prodotti nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti; devono essere provvisti delle certificazioni equivalenti a quelle del prodotto originale.

Le cartucce di toner e a getto di inchiostro devono essere conformi alle specifiche tecniche indicate nel DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019, esplicitate nell'Allegato 1, art. 1, lettera B, lettera a) punti 1, 2 e 3, ai quali si rinvia.

Le cartucce offerte devono riportare la denominazione o ragione sociale del produttore ed il codice identificativo del prodotto.



Le cartucce rigenerate e/o ricostruite devono riportare il codice del prodotto dell'originale corrispondente e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti.

Al fine di consentire all'Amministrazione la verifica del rispetto delle specifiche tecniche di cui al citato D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera a), punto 1, [*polveri di toner e inchiostro: limiti ed esclusioni di sostanze pericolose e metalli pesanti*] al quale integralmente si rinvia per la composizione delle miscele e loro classificazione, il concorrente dovrà presentare l'elenco delle cartucce offerte che riporti la denominazione o ragione sociale del produttore, il codice identificativo del prodotto, e, per le cartucce preparate per il riutilizzo (rigenerate, ricostituite etc) il codice del prodotto dell'originale corrispondente e i mezzi di dimostrazione della conformità posseduti. Sono presunte conformi le cartucce rigenerate in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti, che presentino questo o un analogo criterio tra i requisiti previsti per l'autorizzazione all'uso del marchio. Per i prodotti privi di tali etichettature, o della certificazione LGA (certificazione rilasciata in base ad un rapporto di prova elaborato da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025), nell'elenco anzidetto potrà farsi riferimento ai rapporti delle prove condotte da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 e delle norme tecniche pertinenti attestanti la conformità al criterio. In tal caso, i rapporti delle prove condotti vanno allegati alla documentazione di Offerta. L'Amministrazione, ai sensi del citato D.M. del 17 ottobre 2019, laddove l'Offerente dimostri di non avere avuto accesso a tali mezzi di prova per cause a lui non imputabili, ai fini della comprova delle specifiche tecniche in discorso, accetterà la produzione, da parte del concorrente, nella documentazione di Offerta, delle schede di dati di sicurezza delle polveri di toner o degli inchiostri presenti nella cartuccia, se sufficientemente dettagliati, con allegata una dichiarazione del fornitore di tali polveri o inchiostri - resa ai sensi del DPR 445/2000 – che rechi il quantitativo annuo di prodotto fornito.

Ai sensi del citato D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019, Allegato 1, art. 1, lettera B, lettera a) punto 2 [*qualità e resa di stampa*], le cartucce di toner e a getto di inchiostro non fabbricate dagli stessi produttori dei dispositivi per la riproduzione di immagini cui tali prodotti sono destinati devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali.

Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa per le cartucce di toner per quelle d'inchiostro devono essere valutate in base alle norme tecniche indicate dal DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019, esplicitate nell'Allegato 1, art. 1, lettera B, lettera a) punto 2 al quale integralmente si rinvia. Le cartucce fornite devono indicare la resa di stampa nell'imballaggio primario o nella scheda tecnica. Al fine di consentire all'Amministrazione la verifica del rispetto delle specifiche tecniche di cui al citato D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera a), punto 2 [*qualità e resa di stampa*] il concorrente dovrà indicare nell'elenco delle cartucce offerte il link del sito del o dei produttori in cui sono pubblicate le certificazioni di conformità rilasciate da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 (vale a dire un laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti o, in assenza, un laboratorio specializzato accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature adeguate e di know how consolidato), oppure allegare dette certificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma del dlgs 50/2016 e richiamato dal citato D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera a), punto 2.

Ai sensi del citato D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17/10/2019, esplicitate nell'Allegato 1, art. 1, lettera B, lettera a) punto 3 [*cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024*] le cartucce



«preparate per il riutilizzo» («rigenerate», «ricostituite»), pari, in numero, al 30% della fornitura, devono riportare, esclusivamente nell'imballaggio primario, la dicitura «Rigenerata» o affini, come «Ricostruita», «Remanufactured», «Preparata per il riutilizzo» nonché la denominazione o ragione sociale del produttore, il numero del lotto di produzione, il codice identificativo del prodotto, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito ed essere in possesso di un'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 quale la Der Blaue Engel, la Umweltzeichen, la Nordic Ecolabel o equivalenti. Le etichette ambientali, per essere ritenute equivalenti, devono prevedere verifiche effettuate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati per effettuare verifiche sulla conformità dei requisiti del disciplinare tecnico sia in fase di domanda, sia nel corso della validità della licenza d'uso del marchio, anche attraverso ispezioni presso l'azienda produttrice. Inoltre il disciplinare tecnico deve prevedere criteri ambientali analoghi a quelli dei disciplinari degli schemi di etichettatura citati. Al fine di consentire all'Amministrazione la verifica del rispetto delle specifiche tecniche di cui al citato D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera a), punto 3 [*cartucce rigenerate: quota minima, possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024*] il concorrente dovrà indicare, nell'elenco delle cartucce offerte, accanto alla denominazione o ragione sociale del produttore, al codice identificativo del prodotto e al codice del prodotto dell'originale corrispondente, l'etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 posseduta. Laddove l'operatore economico dimostri di non avere avuto la possibilità di ottenere le citate etichettature o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili, deve dimostrare che le cartucce sono realizzate a «regola d'arte», con involucri (detti anche «gusci») di cartucce esauste recuperate conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nel paese di produzione, attraverso una certificazione quale Remade in Italy o equivalenti (ovvero un'etichetta o una certificazione, rilasciata sulla base di una verifica effettuata da un organismo di valutazione di conformità accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, orientata a controllare le caratteristiche dei materiali in ingresso, anche tramite la relativa documentazione e l'attuazione, da parte del fabbricante, di opportune procedure e metodi di produzione che garantiscano, nel caso di specie, la tracciabilità delle cartucce ed il fatto che le stesse siano realizzate esclusivamente da vuoti esausti. La certificazione deve riportare i codici prodotto delle cartucce offerte in gara e deve essere resa sulla base di un sopralluogo presso il sito produttivo laddove sia stato accertato, anche tramite verifiche documentali e gestionali, che le cartucce siano sistematicamente ed esclusivamente realizzate sulla base di vuoti di cartucce usate) oppure con le certificazioni o i rapporti di prova rilasciati da un organismo della valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000 (e cioè da un laboratorio accreditato sulle norme tecniche pertinenti, o, in assenza, un laboratorio specializzato, accreditato in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025, dotato di attrezzature adeguate e di know how consolidato). Le suddette certificazioni e/o rapporti di prova dovranno attestare l'avvenuta preparazione delle cartucce rigenerate in conformità alle norme tecniche DIN 33870-1 e DIN 33870-2 per cartucce toner, e alle norme tecniche DIN 33871-1 e DIN 33871-2 per le inkjet. Tali certificazioni devono essere allegate in offerta oppure, nell'elenco delle cartucce offerte, deve essere indicato il link del produttore nel quale dette certificazioni sono pubblicate. L'Amministrazione, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016 accetta altri mezzi di prova appropriati quali, ad esempio, i sistemi di tracciabilità elettronici delle singole cartucce, quali le etichette RFD, che rendano evidenza della ragione sociale, della sede legale, della sede del centro di raccolta e degli stabilimenti di produzione nonché delle autorizzazioni di tutte le imprese della filiera con riferimento ai codici CER interessati



(gestore del centro di raccolta e recupero del vuoto esausto, impresa di trasporto, impresa che effettua la preparazione per il riutilizzo).

Ai sensi del D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera b), punto 2 [*garanzia*] le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall'esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l'uso appropriato. Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l'uso ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti. Il concorrente deve allegare tale garanzia nella documentazione di offerta.

Ai sensi del D.M del 17.10.2019, Allegato 1, articolo 1, lettera B, lettera b), punto 3 [*Diritti di proprietà industriale*] le cartucce fornite devono essere conformi al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273». L'Amministrazione si riserva di accertare la mancata lesione dei diritti di proprietà industriale delle cartucce fornite contattando il Sistema informativo anti contraffazione della Guardia di finanza <http://siac.gdf.it> e spedendo per le dovute verifiche una o più delle cartucce fornite per far avviare le azioni previste per la lotta alla contraffazione, laddove venisse rilevata.

### Art. 3

#### (*Modalità di Partecipazione*)

Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà essere in possesso oltre che dei requisiti di carattere generale (ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016), anche dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) “iscrizione nel Registro delle imprese CCIAA per attività identica o analoga a quella oggetto di gara”;
- 2) “aver realizzato un fatturato annuo nell’anno 2019 pari ad almeno una volta l’importo della gara;
- 3) aver regolarmente eseguito, dal 01/01/2019 al 31/12/2019, almeno una fornitura identica o analoga a quella del lotto di partecipazione alla gara.
- 4) sottoscrivere il presente documento, denominato “Condizioni particolari per la fornitura di consumabili da stampa della RdO in segno di incondizionata accettazione delle stesse;
- 5) presentare idonea certificazione comprovante la conformità delle cartucce rigenerate ai requisiti di cui al precedente art. 2.

### Art. 4

#### (*Modalità di aggiudicazione*)

L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo dell'eventuale quinto d'obbligo, è pari a Euro 65.000,00, con un importo a base d'asta, pari ad euro 54.167,00,00, il tutto oltre IVA, come per legge – oneri derivanti da rischi interferenti pari a zero – CIG 8219274778; non sono ammesse offerte pari o in aumento né offerte parziali, pena esclusione dalla gara.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D. Lgs. 50/2016.

L'offerta economica dovrà riportare, altresì, il prezzo unitario di ciascuna tipologia di prodotto da realizzare in conformità al modello denominato “**dettaglio tecnico-economico**” (allegato 1).



In caso di discordanza tra il prezzo complessivo indicato in offerta ed i prezzi unitari, si terrà unicamente conto del primo.

Si provvederà, a cura del seggio di gara all'uopo nominato, alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, co. 2, del D.Lgs. 50/16, solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse e a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso collocato al primo posto della graduatoria previa verifica della congruità del prezzo offerto.

In assenza di almeno cinque offerte ammesse, si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso, previa verifica della congruità da parte della Struttura competente.

Qualora le offerte ammesse al prosieguo siano in numero pari o superiore a dieci l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/16, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia che sarà individuata ai sensi del comma 2 dell'art.97 del medesimo D.Lgs..

Qualora l'offerta più bassa sia presentata da due o più ditte, si procederà al sorteggio fra le stesse.

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare per qualsiasi causa adeguatamente motivata.

La ditta aggiudicataria è vincolata all'offerta presentata per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa.

L'aggiudicazione della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente.

Ai fini della partecipazione della gara, il concorrente dovrà sottoscrivere le seguenti Condizioni particolari di fornitura in segno di incondizionata accettazione delle stesse.

#### **Art. 5** **(consegna)**

L'intera fornitura dovrà essere consegnata presso il Magazzino dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via Mezzocannone n. 6, piano terra, Napoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, (attenzione: trattasi di "zona a traffico limitato"), entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali, successivi e continui dalla data di stipula del contratto firmato digitalmente.

Per eventuali chiarimenti o informazioni sulla Richiesta di Offerta contattare le sig.re Elena Cesaro tel. 081/2537384 o Roberta Vecchione – tel. 081/2537306 e per la consegna il sig. Enzo Forte – tel. 081/2537321 o 081/2536608.

#### **Art. 6** **(inadempimenti e penali)**

Per ogni giorno di ritardo, oltre i termini suindicati, sarà applicata una penale pari all'ammontare del 1 per mille dell'importo contrattuale, il cui ammontare sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo il risarcimento del maggiore danno subito dalla Università. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento salvo il maggior danno.

#### **Art. 7** **(cauzione definitiva)**



All'atto dell'aggiudicazione e per la successiva stipula del contratto, la ditta aggiudicataria deve, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto, nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, prestare cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria "a prima richiesta". La fideiussione/polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

In alternativa la cauzione potrà essere prestata mediante deposito, presso la sezione Cassa dell'Ufficio Economato di questa Università, III piano, Edificio Centrale, di un assegno circolare intestato all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di:

- di aver preso visione di tutte le presenti "Condizioni particolari di fornitura per la RdO e di tutti gli atti richiamati, nonché di aver visionato l'offerta del concorrente, di accettarli in ogni loro parte;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'articolo 1957 co.2, c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione committente, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.

Inoltre la cauzione dovrà contenere l'impegno del garante, in caso di attivazione del quinto d'obbligo, a procedere alla necessaria integrazione della stessa in relazione alla fornitura oggetto di estensione.

La cauzione, qualora non utilizzata, sarà restituita a scadenza del periodo di garanzia.

### **Art. 8** **(pagamento)**

Il pagamento del corrispettivo, detratte le eventuali penalità, avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture; entro tale termine si procederà a acquisire il D.U.R.C. e il certificato Equitalia - se necessari - e all'emissione del mandato di pagamento.

La fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Napoli Federico II - UNITA' COMPETENTE UFFICIO CONTRATTI PER FORNITURE SOTTO SOGLIA- Corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli ed inviata, mediante il sistema di fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche, all'Ufficio destinatario di fatturazione il cui CUU (Codice Univoco Ufficio) è il seguente: VC8YJD (Ripartizione Attività Contrattuale).

*Si ricorda che, in ogni caso, la ditta contraente potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione in ordine all'attestazione di regolare esecuzione e alla liquidazione della*



spesa, che sarà effettuata dall'Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, entro 30 giorni dalla consegna dell'intera fornitura.

Si precisa infine che la società contraente dovrà emettere la fattura esclusivamente al completamento della fornitura.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 della L. n° 136/2010, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla transazione relativa alla fornitura in oggetto con spese a carico della società.

La società dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. n° 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'eventuale inadempienza a tale obbligo è causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa).

## **Art. 9**

### ***(obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e responsabilità dell'impresa)***

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Università si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa si è posta in regola. L'impresa non avrà alcun diritto circa i pagamenti trattenuti in conformità al presente articolo.

L'Università si riserva la facoltà di richiedere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Nella esecuzione delle prestazioni, l'impresa dovrà adottare tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di procurare danni o infortuni alle persone e alle cose, sia dell'Università che di terzi.

## **Art. 10**

### ***(risoluzione del contratto)***

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- ritardata consegna nel numero di giorni specificati al precedente art. 5;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui al successivo art. 11.

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario.



L'università si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dell'Ateneo e dei dipendenti pubblici da parte dei dipendenti, consulenti e collaboratori della società, nonché di subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Infine si procederà alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

## **Art. 11** ***(divieto di cessione del contratto)***

E' vietata a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto, nei limiti previsti dall'art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016.

## **Art. 12** ***(spese contrattuali)***

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della società aggiudicataria, ivi compresa l'imposta di bollo il cui importo sarà determinato in fase di predisposizione del contratto e comunicato alla società affidataria.

## **Art. 13** ***(tutela dei dati personali)***

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento Ue.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it); oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: [rdp@unina.it](mailto:rdp@unina.it) ; PEC [rdp@pec.unina.it](mailto:rdp@pec.unina.it) .

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

## **Art. 14** ***(foro competente)***

In caso di controversie la competenza esclusiva è del Foro di Napoli.

F.TO  
IL CAPO DELL'UFFICIO  
Elena Cesaro